SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 19

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 10 gennaio 2005.

Specifiche tecniche delle interfacce radio regolamentate.

05A00705

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Osidda e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, sono stati eletti il consiglio comunale di Osidda (Nuoro) ed il sindaco nella persona del sig. Andrea Maria Cuccu;

Considerato che, in data 9 dicembre 2004, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Osidda (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La sig.ra Paola Zonza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Osidda (Nuoro), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Andrea Maria Cuccu.

Il citato amministratore, in data 9 dicembre 2004, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2004/S.E. del 31 dicembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Osidda (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della sig.ra Paola Zonza.

Roma, 31 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Vibo Valentia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Vibo Valentia, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da quaranta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da ventuno consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vibo Valentia è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Elena Stasi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vibo Valentia, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da quaranta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventuno componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 gennaio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 28/Area II/EE.LL. del 15 gennaio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vibo Valentia ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Elena Stasi.

Roma, 31 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01183

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2005.

Istituzione della «Settimana nazionale per la prevenzione oncologica della LILT».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la propria direttiva del 24 maggio 2001 di indizione della «Giornata nazionale della prevenzione oncologica», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2001;

Vista la richiesta della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di trasformare la «Giornata nazionale della prevenzione oncologica» in «Settimana nazionale della prevenzione oncologica della LILT»;

Considerato che la promozione della prevenzione nel settore oncologico rappresenta uno strumento fondamentale di tutela della salute e si inserisce tra gli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale;

Ritenuta l'opportunità di dedicare annualmente una specifica settimana alla promozione di una informazione corretta ed esauriente sulla prevenzione nel settore oncologico, da raggiungersi attraverso la più ampia diffusione di adeguate conoscenze al riguardo e la promozione di ogni altra utile iniziativa;

Ritenuta, a tal fine, la necessità di rivolgere alle amministrazioni una direttiva per la promozione delle diverse iniziative nei settori di rispettiva competenza, concentrabili in detta settimana, così da far assumere a quest'ultima la connotazione di momento unitario di attenzione sul tema della prevenzione oncologica;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 gennaio 2005;

E m a n a
la seguente direttiva:

1. In luogo della «Giornata nazionale della prevenzione oncologica» indetta dalla direttiva citata nelle premesse, è istituita la «Settimana nazionale della prevenzione oncologica della LILT». «La Settimana» si terrà in un periodo, determinato per ciascun anno dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, comprendente il primo giorno di primavera. In tale settimana la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e le altre Amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, in coordinamento fra loro, iniziative volte a favorire una informazione corretta ed esauriente all'opinione pubblica sulla prevenzione nel settore oncologico, quale potenziamento della cultura della salute.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 385

05A01117

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DIRETTIVA 4 gennaio 2005.

Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 406, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 8 concernente la direttiva generale annuale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto dirigenza - area I, sottoscritti il 5 aprile 2001 e, in particolare, l'art. 35 del contratto per il quadriennio 1998 - 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante «delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca»;

Visto il documento programmatico del Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante «Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell'informazione nella legislatura» approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 2002;

Visto l'articolo 29, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002);

Visto l'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003);

Considerato l'avviso del Ministro per la funzione pubblica, ai sensi della disposizione di reciproco raccordo, contenuta sia nella delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Lucio Stanca, sia in quella al Ministro Mario Baccini;

Vista la direttiva del Ministro per l'attuazione del programma di Governo in data 27 dicembre 2004, recante «Indirizzi per la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione»;

Considerato che la predetta direttiva prevede che i Ministri, nel fissare le priorità politiche delle rispettive Amministrazioni, tengano conto «ai fini della ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, dell'obiettivo dì digitalizzazione della pubblica Amministrazione, secondo le linee guida emanate in materia dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie»;

EMANA

La seguente direttiva:

PREMESSA

La presente direttiva è indirizzata a tutte le Amministrazioni dello Stato e a tutti gli Enti pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale. Per le Regioni e gli Enti locali costituisce contributo alle determinazioni in materia, nel rispetto della loro autonomia amministrativa, e sarà oggetto di successivo atto di indirizzo ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002). Può rappresentare schema di riferimento anche per le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le precedenti direttive (1) e gli altri atti di indirizzo in materia di digitalizzazione, emanati anche in relazione a specifici settori, devono, comunque, intendersi validi ed efficaci e costituiscono parte integrante delle seguenti disposizioni.

1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE (2)

La rilevazione sullo stato di attuazione degli obiettivi di legislatura nella pubblica amministrazione ha evi-

(1) Direttiva del 21 dicembre 2001, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2002, n. 30;

Direttiva del 20 dicembre 2002, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 2003 n. 52.

Direttiva del 18 dicembre 2003, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2004, n. 28.

(2) Obiettivi digitalizzazione per la legislatura indicati nelle «Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell'Informazione» pubblicate sul sito www.innovazione.gov.it:

Servizi online ai cittadini e alle imprese

1. Tutti i servizi «prioritari» disponibili on-line.
2. 30 milioni di Carte di Identità Elettroniche e Carte Nazionali dei Servizi distribuite.
3. 1 milione di firme digitali diffuse entro il 2003.

Efficienza interna della Pubblica amministrazione

4. 50% della spesa per beni e servizi tramite eProcurement.
5. Tutta la posta interna alla Pubblica Amministrazione via e-mail.
6. Tutti gli impegni e mandati di pagamento gestiti on-line.

Valorizzazione delle Risorse Umane

7. Alfabetizzazione certificata di tutti i dipendenti pubblici eleggibili.
8. 1/3 della formazione erogata via eLearning

Trasparenza.

9. 2/3 degli uffici della Pubblica Amministrazione con accesso on-line all'iter delle pratiche da parte dei cittadini.

Qualità.

10. Tutti gli uffici che erogano servizi dotati di un sistema di soddisfazione dell'utente.

denziato il raggiungimento di significativi risultati. Permangono, peraltro, disomogeneità tra le diverse amministrazioni.

In particolare si segnalano di seguito i principali risultati conseguiti e le maggiori criticità da affrontare:

a) circa il 50% dei servizi prioritari sono disponibili on-line, altri sono disponibili solo parzialmente. Per quelli rispetto ai quali si registrano criticità le Amministrazioni dovranno effettuare un'analisi puntuale dei motivi di ritardo, e produrre un piano al fine di accelerarne la realizzazione. È in ogni caso opportuno attivare la verifica della soddisfazione dell'utente;

b) sono state distribuite oltre 1,6 milioni di carte di firma digitale. Il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) ha distribuito oltre 23.000 smart card ad altrettanti funzionari pubblici, con le quali vengono firmati digitalmente ogni giorno circa 3.000 mandati di pagamento. È necessario rivedere le procedure amministrative al fine di estendere rapidamente l'utilizzo della firma digitale;

c) l'utilizzo della posta elettronica è sensibilmente aumentato nelle comunicazioni interne alla Pubblica Amministrazione. Poiché il completamento dell'Indice PA (elenco di tutti gli uffici pubblici con casella di posta elettronica a disposizione del pubblico), attualmente in corso di predisposizione ad opera del CNIPA, costituirà certamente un incentivo all'uso di tale strumento, si invitano le Amministrazioni che non abbiano ancora ottemperato all'invio dei dati ad attivarsi in tal senso con la massima urgenza garantendo, altresì, il tempestivo e costante aggiornamento dei dati stessi;

d) sempre nel settore della posta elettronica, va segnalato che molte amministrazioni hanno avviato iniziative per accrescere l'efficienza e ridurre i costi di proprie attività sostituendo ad operazioni materiali il ricorso a comunicazioni elettroniche. In questo ambito si colloca anche l'iniziativa denominata @P@[3], finalizzata a cofinanziare specifici progetti delle Amministrazioni. È allo studio la possibilità di rilanciare il progetto per ulteriori iniziative di razionalizzazione e risparmi;

e) attualmente 25 milioni di impegni e mandati di pagamento sono on line. Nel corso del 2004 si è, infatti, esteso l'uso del Sicoge a quasi tutte le amministrazioni centrali (coprendo quasi il 100% dei capitoli di spesa delle stesse). Inoltre è stata automatizzata anche la gestione degli ordini di accreditamento che, a partire da giugno, comporta la gestione telematica di circa 175 mila ordini di accreditamento annuali; occorre però ancora estendere tali sistemi alle contabilità speciali;

f) le competenze informatiche acquisite dal personale pubblico sono molto diffuse; i dati sulla formazione a distanza (e-learning) indicano una crescita superiore al 60% sebbene permanga poco rilevante il numero delle certificazioni tipo ECDL o equivalenti;

(3) Progetto approvato dal Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione il 18 marzo 2003 pubblicato sul sito www.cnipa.gov.it

g) l'accesso on-line all'iter delle pratiche mostra difficoltà legate al notevole impatto organizzativo. È comunque in crescita la diffusione del protocollo informatizzato, prerequisito della trasparenza amministrativa. Nei settori nei quali è maggiore l'esigenza dei cittadini, ad es. fisco e previdenza, sono pienamente operativi call center utilizzabili anche per verificare lo stato delle pratiche e risolvere i problemi connessi. Per le Amministrazioni che non abbiano ancora completato l'automazione della gestione documentale e del protocollo informatico si segnala che il CNIPA propone tale servizio in modalità ASP [4];

h) non sono ancora presenti in tutti gli uffici i necessari strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti.

Azioni conseguenti - Piani di recupero

Ogni Amministrazione dovrà verificare al proprio interno lo stato di attuazione degli obiettivi di legislatura, i motivi del mancato o parziale raggiungimento, e predisporre un Piano di recupero che ne consenta il conseguimento nei tempi stabiliti.

Detti Piani di recupero costituiranno parte integrante del Piano esecutivo per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per il 2005 da trasmettere al CNIPA entro il 31 gennaio del 2005, redatto secondo le modalità stabilite al punto 6 della direttiva del 18 dicembre 2003.

2. LA SECONDA FASE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.

Gli anni 2001-2004 hanno rappresentato la prima fase della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, nella quale l'impegno del Governo e delle amministrazioni è stato rivolto, soprattutto, al riorientamento ai servizi, allo sviluppo delle infrastrutture di base, alla diffusione di competenze informatiche e di una crescente familiarità con gli strumenti informatici tra i dipendenti e, nel periodo più recente, all'attivazione di siti web come canali di informazione ed in alcuni casi di erogazione di servizi on line agli utenti. In questa fase si è, quindi, pervenuti ad una maggiore diffusione, negli uffici e nei processi di lavoro, dell'uso delle ICT.

Le basi di questo importante processo di crescita sono state consapevolmente tracciate non solo e non tanto in disposizioni legislative, quanto — piuttosto — innescando un circuito virtuoso «definizione di obiettivi — attuazione — controllo» nelle amministrazioni, sostenuto anche attraverso il cofinanziamento di iniziative di innovazione proposte dalle stesse amministrazioni, sia centrali (attraverso deliberazioni del Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione) che locali (programma di e-Government).

(4) ASP (Application Service Provider): servizi resi disponibili in rete per le amministrazioni, le quali possono acquisirli senza dover sviluppare soluzioni proprie e senza acquistare hardware e licenze software.

Nel frattempo, come noto, sono stati disciplinati singoli strumenti e specifici istituti che connotano la digitalizzazione dell'Amministrazione (firma digitale, protocollo informatico, posta elettronica certificata, Carta d'identità elettronica e Carta Nazionale dei Servizi, ecc.). Questa prima importante fase della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione può essere considerata conclusa. Infatti, sulla base del patrimonio di esperienze maturate, ha preso corpo la definizione di una nuova cornice normativa, che induce le amministrazioni a non adottare gli strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali «possibilità aggiuntive» dell'azione amministrativa, ma a sostituire gli strumenti e le modalità tradizionali di rapporto con gli utenti e di svolgimento delle attività interne.

È ora il momento di attivare la seconda fase, che dovrà essere improntata alla piena valorizzazione degli investimenti già realizzati, alla razionalizzazione del sistema nel suo complesso, alla interoperabilità tra le amministrazioni, alla effettiva ed ampia transizione verso modalità di erogazione dei servizi on line e, infine, al raccordo pieno tra digitalizzazione, organizzazione, processi e servizi al pubblico.

Questo passaggio dalla prima alla seconda fase della digitalizzazione trova la sua cornice normativa nell'approvazione di due riforme organiche che costituiranno la base per l'evoluzione dell'e-Government nei prossimi anni.

La prima riforma è contenuta nel decreto legislativo sul Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione, ormai vicino alla definitiva adozione e che sostituirà, nello spirito di una visione pienamente condivisa tra Stato, Regioni ed Enti Locali, la Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni. Il nuovo sistema raccorderà tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali.

La seconda riforma è costituita dal «Codice dell'Amministrazione digitale»[5], che darà un assetto unitario ed organico al complesso di diritti dei cittadini e delle imprese, agli istituti giuridici ed ai doveri delle amministrazioni in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

La prossima approvazione del decreto legislativo costituisce l'inizio di una seconda fase della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, in quanto rende obbligatoria l'innovazione nella Pubblica Amministrazione nel modo più naturale: da una parte dando ai cittadini il diritto di interagire sempre, ovunque e verso qualunque amministrazione attraverso la rete; dall'altra, stabilendo che tutte le amministrazioni devono organizzarsi in modo da rendere sempre e comunque disponibili tutte le informazioni in modalità digitale.

Nuovi principi

I decreti legislativi concernenti il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC) e il Codice dell'Amministrazione digitale forniranno l'adeguato supporto normativo in materia di dematerializzazione dei documenti, di comunicazione elettronica, di interazione a distanza, di circolarità e standardizzazione dei dati, di multicanalità, di accessibilità, di nuove competenze professionali.

In relazione a tali nuovi principi, le Amministrazioni pubbliche, anche con il supporto del CNIPA, dovranno, nel corso dell'anno 2005, porre in essere tutte le azioni di competenza per cogliere appieno le opportunità offerte dai nuovi strumenti.

In tale contesto, sarà necessario perseguire una piena integrazione degli interventi di digitalizzazione con le politiche di riforma delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento alla semplificazione delle procedure e dell'organizzazione amministrativa ed alla formazione del personale. In particolare, le amministrazioni, nel programmare i loro interventi di digitalizzazione, dovranno segnalare al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministro per l'innovazione e le tecnologie sia le opportunità/necessità di semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle regolamentazioni interne, sia i fabbisogni di nuove competenze, ai fini della adozione degli interventi conseguenti.

Settori di intervento

Le seguenti aree costituiscono settori di intervento essenziali alla realizzazione della seconda fase della digitalizzazione. Essi richiedono uno sforzo sinergico da parte delle singole Amministrazioni al fine di dare esecuzione alle azioni previste dalla normativa vigente e per la realizzazione delle quali il CNIPA ha impegnato le proprie risorse ed avviato le necessarie attività progettuali.

Comunicazione elettronica

Nel rammentare la direttiva concernente l'impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni [6], nonché le norme relative all'utilizzo della firma digitale, si fa presente che sono di prossima definitiva approvazione le disposizioni necessarie per assicurare piena validità giuridica alle comunicazioni per via elettronica[7], sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia tra amministrazioni diverse, sia, infine, tra amministrazioni, cittadini e imprese.

Di conseguenza diviene necessario riorganizzare il lavoro all'interno delle amministrazioni per sviluppare l'uso degli strumenti telematici, sostenendo minori oneri per la spedizione e l'archiviazione con notevoli vantaggi di velocità dell'azione amministrativa.

Rete Internazionale delle pubbliche amministrazioni

Per avvalersi dei previsti finanziamenti del CNIPA, le Amministrazioni che necessitano di connettività internazionale dovranno sottoscrivere i contratti di fornitura con l'aggiudicatario entro il primo trimestre del 2005.

---

(5) Lo schema di decreto legislativo, recante il codice dell'Amministrazione digitale, è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004.

(6) Direttiva del 27 novembre 2003 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 2004, n. 8.

(7) Schema di decreto del Presidente della Repubblica sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2004.

Sistema pubblico di connettività e cooperazione

Nelle more dell'attuazione del nuovo sistema, le Amministrazioni dovranno pianificare la migrazione dalla Rete Unitaria verso il nuovo Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC) presentando al CNIPA i relativi piani entro il 2005, al fine di non superare il termine di sei mesi dalla data del contratto quadro che sarà stipulato dal CNIPA.

Carta nazionale dei servizi (CNS)

Sono ormai definite con decreto dei Ministri dell'Interno, per l'innovazione e tecnologie, dell'economia e delle finanze, datato 9 dicembre 2004, [(8)] le regole tecniche sulla CNS; le amministrazioni dovranno, pertanto, programmare l'emissione della CNS in sostituzione di altri strumenti di accesso ai servizi sino ad ora realizzati, tenendo comunque presente che, ai sensi della normativa vigente, ogni Amministrazione deve, comunque, garantire l'accesso ai propri servizi da parte dei titolari di CNS.

Al fine di promuoverne la diffusione il CNIPA definirà un contratto quadro per la fornitura di CNS al quale le pubbliche amministrazioni potranno aderire.

Servizi on line agli utenti

Si conferma la priorità di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi on line per cittadini ed imprese, per migliorare il servizio e ridurre i costi. Le amministrazioni dovranno, pertanto, curare la realizzazione e la promozione di servizi interattivi, assicurando, nel contempo, la possibilità di accesso attraverso una pluralità di canali (internet, telefonia mobile, telefonia fissa, tv digitale), ciascuno facoltativamente fruibile dagli utenti.

In tale ottica le amministrazioni dovranno collaborare per integrare i procedimenti di rispettiva competenza, al fine di agevolare gli adempimenti richiesti alle imprese e accrescere l'efficienza nelle aree che coinvolgono più amministrazioni, attraverso la definizione e l'attuazione di accordi per la partecipazione al sistema di cooperazione attuato nell'ambito del Sistema per i servizi integrati alle imprese (www.impresa.gov.it)

Gestione documentale

Le amministrazioni dovranno porre in atto tutte le misure previste dalla normativa in materia di gestione documentale eventualmente avvalendosi dei servizi resi disponibili dal CNIPA nell'ambito dell'iniziativa Servizio di gestione del Protocollo Informatico e gestione documentale in modalità ASP.

3. RISPARMI E RAZIONALIZZAZIONE

L'art. 1, commi da 192 a 196, della legge finanziaria per il 2005 introduce nuovi modelli di comportamento per le pubbliche amministrazioni finalizzati alla razionalizzazione dei processi operativi e, conseguentemente, al contenimento della spesa.

(8) Decreto pubblicato sui siti: www.innovazione.gov.it e www.cnipa.gov.it

La sua attuazione avverrà attraverso l'emanazione di successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che individueranno le aree prioritarie e l'ambito soggettivo di intervento, al fine di predisporre un programma strutturale per l'informatica pubblica e la sua contestuale razionalizzazione, mantenendo l'attuale impulso all'innovazione, accelerando lo sviluppo e la diffusione di soluzioni tecnologiche e organizzative innovative, evitando, altresì, che questo sviluppo si traduca in incremento della spesa informatica e, al contrario, producendo economie.

Ciò sarà possibile utilizzando le nuove modalità di approvvigionamento dei servizi che semplificano le incombenze delle singole amministrazioni, anche assumendo come modello di riferimento quello dei servizi ASP.

Per la migliore attuazione della nuova disciplina introdotta dalla legge finanziaria è auspicabile un'attiva collaborazione con il CNIPA da parte delle Amministrazioni che potranno contribuire a determinarne gli ambiti di azione, effettuando una accurata analisi della propria situazione in rapporto all'utilizzo delle ICT al fine di individuare:

i casi di duplicazione o ridondanza di sistemi e strutture informatiche, sui quali sia possibile intervenire per razionalizzare e conseguire economie gestionali;

i casi in cui sia possibile ed opportuno utilizzare soluzioni condivise o soluzioni già adottate in altre amministrazioni.

È da sottolineare la possibilità di conseguire economie anche attraverso l'applicazione della Direttiva inerente l'acquisizione del software [(9)], da effettuarsi attraverso una valutazione comparativa che tenga anche conto di prodotti disponibili in riuso od a codice sorgente aperto. E` all'uopo disponibile una proposta di metodologia di valutazione messa a punto dal CNIPA.

Nell'ambito delle iniziative tendenti alla razionalizzazione ed al risparmio, particolare importanza assume l'adozione della tecnologia «Voice over IP», che consente di trasportare le conversazioni vocali via Internet o su reti per trasmissione dati che operano in modo analogo ad Internet, impiegando router e server di rete in luogo di centrali telefoniche e centralini. I centralini, pertanto, vengono sostituiti da server, utilizzando, di norma, il cablaggio esistente ed eliminando così costose duplicazioni.

L'adozione di questa tecnologia consente di ricorrere ad un collegamento unico per qualsiasi tipo di comunicazione (voce, dati e immagini), attraverso il Sistema Pubblico di Connettività e la Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni, che sono state progettate per un trasporto di qualità per ciascuna delle indicate

(9) Direttiva del 19 dicembre 2003 «Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni» pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2004 n. 31.

tipologie di comunicazioni. I vantaggi concreti potenzialmente derivanti dall'adozione del Voip consistono in una notevole riduzione delle spese di telefonia, oltre che delle spese di gestione e manutenzione, a parità di qualità del servizio, grazie:

all'azzeramento dei costi delle conversazioni all'interno delle amministrazioni nonché alla riduzione dei costi delle chiamate verso l'esterno;

alla riduzione dei costi di gestione per l'impiego di un unico cablaggio e di impianti della stessa tipologia per voce e dati;

all'azzeramento dei costi legati agli spostamenti delle connessioni telefoniche del personale che possono essere realizzati con un semplice comando via software.

Le pubbliche amministrazioni con contratti in scadenza a breve in questo settore dovranno valutare, prima del rinnovo dei contratti stessi, la convenienza del passaggio alle nuove tecnologie, anche avvalendosi dell'apposito centro di competenza, all'uopo istituito presso il CNIPA che potrà fornire, anche, supporto alla pianificazione dell'introduzione della tecnologia Voip ed alla sostituzione degli impianti esistenti, da programmare nell'arco di tre anni.

4 RUOLO DELLA DIRIGENZA

Per la realizzazione dei citati obiettivi e per il successo della seconda fase di digitalizzazione dell'Amministrazione, appare necessario il più ampio coinvolgimento dei dirigenti ai quali dovranno essere, conseguentemente, assegnati corrispondenti obiettivi da realizzare nel corso dell'anno.

Tale coinvolgimento dovrà mirare ad ottenere, da parte della dirigenza, non soltanto il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma anche a suscitare un atteggiamento propositivo per la definizione dei programmi strategici delle singole Amministrazioni.

Ogni dirigente di vertice delle strutture in cui si articola ciascuna amministrazione dovrà essere responsabilizzato per la definizione e per il raggiungimento di precisi obiettivi nei settori indicati dalla presente direttiva, indicando i conseguenti risparmi e le esigenze di formazione del personale.

Appare, infatti, indispensabile curare che, attraverso un adeguato programma di formazione tecnica, giuridica e organizzativa, sia assicurato un livello di conoscenza tale da porre la dirigenza in condizione di essere essa stessa motore del cambiamento in atto nell'agire dell'Amministrazione.

Roma, 4 gennaio 2005

Il Ministro: STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 380

05A01233

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 2004.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, di cui ai Regolamenti CE n. 2702/99 e n. 2879/2000 (Dec. C(2003) 3404 del 29 settembre 2003), per l'annualità 2003 - prima serie, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 17/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 2702/99, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 2879/2000, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 2702/99;

Vista la decisione della Commissione europea C(2003) 3404 del 29 settembre 2003, con la quale vengono approvati i programmi di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei mercati dei paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1950/Pr del 15 settembre 2004, con allegata la nota n. DPMU.2004.2042 del 7 settembre 2004 dell'AGEA, che quantifica in 2.376.535,65 euro il totale delle spese previste per l'anno 2003, relative ai n. 7 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane o plurinazionali con partecipazione italiana,

Vista la medesima nota n. 1950/Pr del 15 settembre 2004 che, a fronte di un contributo comunitario di 1.368.184,00 euro, quantifica il fabbisogno nazionale pubblico in 475.307,13 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza a carico degli Organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 2 dicembre 2004 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento CE n. 2702/99, è autorizzato per l'annualità 2003, prima serie, un cofinanziamento nazionale pubblico di 475.307,13 euro, in favore dell'AGEA a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura dei programmi, dalla Commissione europea, comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo, oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 34

05A01036

DECRETO 2 dicembre 2004.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, di cui ai Regolamenti CE n. 2826/2000 e n. 94/2002 (Dec. C(2002) 3116 del 22 agosto 2002), per l'annualità 2003, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 18/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 2826/2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 94/2002, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 2826/2000;

Vista la decisione della Commissione europea C(2002) 3116 del 22 agosto 2002, con la quale vengono approvati i programmi di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1949/PR del 15 settembre 2004, con allegata la nota n. DPMU.2004.2043 del 7 settembre 2004 dell'AGEA, che quantifica in 2.612.565,00 euro il totale delle spese previste per la seconda annualità, relative ai n. 7 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane o plurinazionali con partecipazione italiana;

Vista la successiva nota n. DPMU.2004.2348 del 12 ottobre 2004 dell'AGEA, che, a fronte di un contributo comunitario di 1.101.473,00 euro, quantifica il fabbisogno nazionale pubblico in 522.513,40 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati, restando la differenza a carico degli Organismi proponenti;

Vista la nota n. D(2004) 5903 del 18 febbraio 2004 della Commissione UE che autorizza la Confagricoltura a realizzare le azioni programmate soltanto nella seconda annualità per un importo complessivo di 840.000,00 euro, mentre per la prima annualità, non più realizzata, erano state assegnate risorse per 990.000,00 euro;

Considerato che il cofinanziamento nazionale è pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati, il Fondo di rotazione deve recuperare la differenza tra l'importo erogato in favore di Confagricoltura per la prima annualità, non più realizzata, pari a 198.000,00 euro e quello previsto per la seconda annualità, da realizzare, pari a 168.000,00 euro;

Considerato che per la differenza, relativa al succitato programma, tra l'importo di 198.000,00 euro, erogato dal Fondo di rotazione, e quello previsto di 168.000,00 euro per l'annualità 2003, pari a 30.000,00 euro viene attivata, per il recupero, la forma della compensazione;

Considerata la necessità di ricorrere, per la differenza tra il predetto fabbisogno di 522.513,40 euro e il suddetto importo da recuperare di 30.000,00 euro, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 2 dicembre 2004 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, presentati da Organizzazioni italiane o plurinazionali con partecipazione italiana, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 2826/2000, è autorizzato, per la seconda annualità, un cofinanziamento nazionale pubblico di 492.513,40 euro, in favore dell'AGEA a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura dei programmi, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro, n. 1, Economia e finanze, foglio n. 35

05A01037

DECRETO 2 dicembre 2004.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, di cui ai Regolamenti CE. n. 2826/2000 e n. 94/2002 (Dec. C(2003) 5257 del 30 dicembre 2003), per l'annualità 2003 - seconda serie, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 19/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 2826/2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 94/2002, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 2826/2000;

Vista la decisione della Commissione europea C(2003) 5257 del 30 dicembre 2003, con la quale vengono approvati i programmi di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1635 del 14 luglio 2004, con allegata la nota n. DPMU 2004 1603 del 2 luglio 2004 dell'AGEA, che quantifica in 5.513.567,00 euro il totale delle spese previste, per l'anno 2003 - seconda serie, relative ai n. 7 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1635 del 14 luglio 2004, che, a fronte di un contributo comunitario di 3.166.860,00 euro, quantifica il fabbisogno nazionale pubblico in 1.102.713,40 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati, restando la differenza a carico degli Organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 2 dicembre 2004 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi all'art. 1 del Regolamento CE n. 2826/2000, è autorizzato, per l'annualità 2003, un cofinanziamento nazionale pubblico di 1.102.713,40 euro, in favore dell'AGEA a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura dei programmi, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 36

05A01038

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «R.E.L. società cooperativa a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 in rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative.

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «R.E.L. società cooperativa a.r.l.» con sede in Cosenza, via Cattaneo n. 4 (CS) costituita con atto notaio dott. Carlo Viggiani in data 6 marzo 1985, rep. 1296 r.s. 4729 Tribunale di Cosenza pos. Busc 2515/213347.

Ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 19 gennaio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A01188

DECRETO 19 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Umanità e Vita a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative.

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Umanità e vita a.r.l.» con sede in Cosenza, via Guido D'orso n. 23 (CS) costituita con atto notaio dott. Carlo Viggiani in data 3 maggio 1985 rep. 1876 r.s. 4819 Tribunale di Cosenza pos. Busc 2498/212610.

Ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 19 gennaio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A01189

DECRETO 19 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Nuova Agricola a r.l.», in Cariati.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 03 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore degli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative.

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Nuova Agricola a r.l.» con sede in Cariati, via Provinciale n. 12 (CS) costituita con atto notaio dott.ssa Gemma Terzi in data 06 aprile 1991, rep. 87179 r.s. 2191 Tribunale di Rossano pos. Busc 3219/252990.

Ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 19 gennaio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A01190

DECRETO 19 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Mario Dodaro cooperativa sociale a r.l.», in Piane Crati.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 della codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del Commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative.

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Mario Dodaro Coop. sociale a.r.l.» con sede in Piane Crati, via Europa n. 5 (CS) costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna in data 11 giugno 1984 rep. 43855 r.s. 4233 Trib. di Cosenza pos. busc n. 2231/205586.

Ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 19 gennaio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A01191

DECRETO 28 gennaio 2005.

Modifica del decreto del 26 gennaio 2004 recante: «Determinazione della tariffa minima di facchinaggio nella provincia di Roma».

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il proprio decreto del 26 gennaio 2004 avente ad oggetto la determinazione della tariffa minima di facchinaggio nella provincia di Roma;

Sentite le organizzazioni sindacali e datoriali;

Sentito l'Osservatorio provinciale per il facchinaggio;

Tenuto conto dell'andamento del costo del lavoro relativo alle prestazioni di facchinaggio, da cui emerge l'opportunità di non dar corso agli aumenti previsti dal decreto del 26 gennaio 2004 con decorrenza 1° marzo 2005;

Decreta:

La tariffa minima per prestazioni di facchinaggio, nelle diverse tipologie indicate nel decreto del 26 gennaio 2004, non subisce gli aumenti previsti dal suddetto decreto con decorrenza 1° marzo 2005, e per l'effetto, anche per l'anno 2005, rimarranno in vigore le tariffe già previste per l'anno 2004.

Roma, 28 gennaio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A01087

DECRETO 25 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Beldimondì - Piccola società cooperativa a r.l.», in Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1966, che ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle cooperative senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attività produttive;

Considerati i risultati degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa sottoindicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1, del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Constatato che non sono pervenute opposizioni in riferimento al preavviso di scioglimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 21 settembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Beldimondì - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Parma, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Spadola in data 11 marzo 1998, repertorio n. 8518, registro imprese n. 15058/98, codice fiscale n. 02030690347, B.U.S.C. n. 2387/289276, è sciolta per atto di autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 25 gennaio 2005

Il direttore provinciale: BALDINI

05A01158

DECRETO 1° febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Termoidraulica francavillese a r.l.», in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha

decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura camerale, verbale ispettivo, nonché nota del Tribunale di Brindisi datata 3 gennaio 2005, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies.* In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1994 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997.

Decreta:

La società cooperativa «Termoidraulica francavillese a r.l.», con sede in Francavilla Fontana, posizione n. 27217/159192, costituita per rogito notaio dott. Maria Tateo in data 19 maggio 1992, repertorio n. 5160, registro imprese n. 6998 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 1° febbraio 2005

Il direttore provinciale: MARZO

05A01157

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Piramide Soc. Coop. Sociale a r.l.», in Lizzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiedecies* e precisamente:

non ha mai compiuto atti di gestione;

non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

non è in condizione di indire valida assemblea per l'inesistenza della compagine sociale;

non ha attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «La Piramide Soc. Coop. Sociale a r.l.» con sede legale in Lizzano (Taranto), posizione BUSC n. 3057/314884, costituita per rogito notaio dott. Giovanni D'Amore di Taranto in data 11 dicembre 2001, repertorio n. 2351, raccolta n. 276, codice fiscale n. 02397170735, omologato dal tribunale di Taranto in data 18 gennaio 2002, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdececies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A01287

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Amantea Piccola Soc. Coop. a r.l.», in Massafra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

per due anni consecutivi non ha depositato al registro delle imprese il bilancio di esercizio, atteso che non è stato mai redatto e approvato;

non ha mai compiuto atti di gestione;

non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

non è in condizione di indire valida assemblea per l'inesistenza della compagine sociale;

non ha attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004;

Decreta:

La società coonerativa «Amantea Piccola Soc. Coop. a r.l.» con sede legale in Massafra (Taranto), posizione BUSC n. 3173/-, costituita per rogito notaio dott. Salvatore De Stefano di Massafra in data 9 novembre 2001, repertorio n. 179213, codice fiscale n. 02391770738, omologato dal tribunale di Taranto in data 22 novembre 2001, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A01288

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Adesso Piccola Soc. Coop. a r.l.», in Castellaneta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso

indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

per due anni consecutivi non ha depositato al registro delle imprese il bilancio di esercizio, atteso che non è stato mai redatto e approvato;

versa in uno stato di completo abbandono;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Adesso Piccola Soc. Coop. a r.l.» con sede legale in Castellaneta (Taranto), posizione BUSC n. 2700/291323, costituita per rogito notaio dott. Arcangelo Rinaldi di Taranto in data 4 novembre 1999, repertorio n. 49217, codice fiscale n. 02306620739, omologato dal tribunale di Taranto in data 17 dicembre 1999, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A01289

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Nuova Civita Soc. coop. a r.l.», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 che attribuisce al Ministero delle attività produttive la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e piccole società cooperative;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 (nota n. 216399/F934/a), stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Esaminati gli atti esistenti presso questa Direzione provinciale del lavoro;

Vista la visura camerale di ciascuna delle sotto elencate cooperative;

Preso atto che le sottoindicate società cooperative sono in liquidazione ordinaria e non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al fine della cancellazione dal registro delle imprese, del nominativo della società cooperativa di seguito indicata in liquidazione ordinaria che non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

1) «Nuova Civita Soc. coop. a r.l.», via S. Biagio n. 50, Matera.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare alla Direzione provinciale del lavoro di Matera - via Annibale di Francia n. 32 - 75100 Matera, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, la Direzione provinciale del lavoro di Matera comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente la ragione sociale delle società cooperative predette al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro delle imprese.

Matera, 14 gennaio 2005

Il direttore provinciale: GURRADO

05A01068

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 febbraio 2005.

Identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari che usufruiscono di aiuti comunitari - Anno 2005.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in particolare l'art. 13, comma 8, ai sensi del quale il ministro delle attività produttive può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura di lotto di produzione uniforme per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 2005 e che usufruiscono di aiuti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari di origine vegetale confezionate nell'anno 2005, previsto dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è costituito dalla lettera D seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-365), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata dall'indicazione di un'altra lettera alfabetica di libera scelta, da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Ministro: MARZANO

05A01227

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 gennaio 2005.

Ammissione ai progetti autonomamente presentati per attività di ricerca, proposte da costituende società, per un impegno di spesa di € 500.200,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 28 settembre 2004;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.D. n. 1572/Ric. del 29 novembre 2004 che, nel ripartire le risorse del Fondo agevolazione alla ricerca per l'anno 2004, prevede, tra l'altro, il mantenimento a favore degli interventi previsti dal citato art. 11, decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 7/4.

SEZIONE A - Generalità del progetto

Proponenti: Piercarlo Fantucci, Vincenzina Messina, Luca De Gioia, Giuseppe Zampella, Eurotech S.p.a.

Protocollo n. 6433 del 1° luglio 2004.

Progetto di ricerca:

titolo: «DELOS DiscovEry & Lead Optimization System»;

inizio: 4 ottobre 2004;

durata mesi: 24.

Costituenda società: DELOS - Società a responsabilità limitata.

Classificazione: PMI.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 1° luglio 2004.

Costo totale ammesso . . . . € 972.000,00

di cui attività di ricerca industriale . . € 640.000,00

di cui attività di sviluppo precompetitivo € 332.000,00

SEZIONE B - Imputazione territoriale costi ammessi.

Ricerca:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€	€	€
Eleggibile lettera *c)*	€	€	€
Obiettivo 2	€	€	€
Non eleggibile	€ 640.000,00	€ 332.000,00	€ 972.000,00
Extra U.E.	€	€	€
Totale	€ 640.000,00	€ 332.000,00	€ 972.000,00

SEZIONE C - Forma e misura dell'intervento.

Ricerca: contributo nella spesa nella misura sotto indicata:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	%	%
Eleggibile lettera *c)*	%	%
Eleggibile obiettivo 2	%	%
Non eleggibile	60%	35%

10%	Collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università

Agevolazioni totali deliberate:

Contributo nella spesa (Totale)	fino a € 500.200,00

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 500.200,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui alle premesse, sezione aree nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A01039

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 1° febbraio 2005.

Modifica dell'allegato *A* del decreto 31 maggio 2002, relativo agli immobili di proprietà dell'I.N.P.S.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 18768 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'I.N.P.S. dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 3002081 del 10 maggio 2002;

Visto il decreto n. 39466 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002;

Visto il decreto n. 47279 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 dicembre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002 e all'elenco *A* del decreto 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 11432 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data del 1° aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002;

Visto il decreto n. 27074 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data del 28 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002;

Vista la nota n. 3005802 del 4 novembre 2004 con la quale l'I.N.P.S. ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 18768 del 31 maggio 2002 nonché attestato che le stesse attengono esclusivamente a mere rettifiche di identificativi catastali;

Visto l'art. 6 del decreto dirigenziale n. 18768 del 31 maggio 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 18768 del 31 maggio 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 18768 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002 è modificato come segue:

lo stabile sito in L'Aquila - Vico del Tione 2 - di cui alla pag. 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002 è identificato oltre che dal foglio n. 96 anche al foglio n. 101 e oltre che dalla particella n. 91 anche dalla particella n. 1259.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative al dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2005

Il direttore: SPITZ

05A01152

DECRETO 1° febbraio 2005.

Modifica dell'allegato *A* del decreto 5 luglio 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'I.N.A.I.L.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n.. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce

all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 24103 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002, pubblicato sul supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'I.N.A.I.L. dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota del 31 maggio 2002;

Visto il decreto n. 35477 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 26 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 24103 del 5 luglio 2002;

Viste le note prot. n. 5273 del 19 ottobre 2004 e prot. n. 6426 del 13 dicembre 2004 con le quali l'I.N.A.I.L. ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del suddetto decreto n. 24103 del 5 luglio 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 24103 del 5 luglio 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 24103 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 24103 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002 è rettificato come segue:

le unità immobiliari site in Roma, largo Brocchi n. 34 e 36, individuate con l'indicazione «variazione catastale in corso» di cui alla pag. 53 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 sono identificate dalla partita catastale n. 600084, foglio n. 853, mappale n. 704, subalterni numeri 4 e 6;

l'unità immobiliare sita in Roma, largo Brocchi n. 32, individuata con l'indicazione «variazione catastale in corso» di cui alla pag. 55 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 è identificata dalla partita catastale n. 600084, foglio n. 853, mappale n. 704, subalterno n. 3;

le unità immobiliari site in Roma, via Berto n. 101, 105 e 107, individuate con l'indicazione «variazione catastale in corso» di cui alla pag. 53 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 sono identificate dalla partita catastale n. 600084, foglio n. 853, mappale n. 704, subalterni numeri 7, 8 e 9;

le unità immobiliari site in Roma, largo Bargellini P 69/C, partita catastale n. 429515, foglio n. 853, mappale n. 685 di cui alla pag. 52 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 sono identificate subalterni numeri 3, 4, 5 e 6;

l'unità immobiliare sita in Roma, via del Gazometro n. 50, di cui alla pag. 41 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 con l'indicazione «da accatastare», è identificata dalla partita catastale n. 62368, foglio n. 818, mappale n. 146, subalterno n. 503;

l'unità immobiliare sita in Roma, via Tuscolana n. 923, di cui alla pag. 42 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 con l'indicazione «da accatastare», è identificata dalla partita catastale n. 62368, foglio n. 955, mappale n. 195, subalterno n. 31;

l'unità immobiliare sita in Segrate, via Cassanese n. 41 - Res. Gartesia, partita catastale n. 50006, foglio n. 13, mappale n. 273, di cui alla pag. 70 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 è identificata dal subalterno n. 7 anziché n. 15;

le unità immobiliari site in Roma, via Calpurnio Fiamma n. 66/68, partita catastale n. 62368, foglio n. 956, mappale n. 266, subalterni 4 e 5 di cui alla pag. 45 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 sono identificate dal subalterno n. 171 anziché n. 4 e 5;

le unità immobiliari site in Roma, Tigrè 36, partita catastale n. 62368, foglio n. 565, mappale n. 211, subalterni n. 10 e n. 36 duplicato di cui alla pag. 43 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 sono identificate rispettivamente dai subalterni numeri 502, 516 e 517;

le unità immobiliari site in Roma, via Caio Lelio 37/ Publio Valerio e via Tuscolana 975 A-B-C, partita catastale n. 62368, foglio n. 956, mappale n. 257, subalterni numeri 141 e 16 di cui alla pag. 45 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 sono identificate dal subalterno n. 506;

le unità immobiliari site in Roma, via Muzio Scevola n. 40, partita catastale n. 62368, foglio n. 904, mappale n. 391, subalterni numeri 28 e 29 di cui alla pag. 37 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 sono identificate dai subalterni numeri 514, 515, 516, 517, 518 e 512;

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2005

Il direttore: SPITZ

05A01153

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004

ORDINANZA 25 gennaio 2005.

Programma commissariale di interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 e di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10. 1ª Fase. (Ordinanza n. 2).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Atteso che la regione autonoma della Sardegna con legge 20 dicembre 2004, n. 10 ha disposto lo stanziamento di € 40.000.000,00 per fronteggiare i danni conseguenti all'alluvione ed ha altresì previsto che il presidente della regione anche in qualità di Commissario governativo disponga un programma complessivo di interventi;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54/1979 del 30 dicembre 2004 con la quale sono stati individuati i comuni colpiti dall'alluvione del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005 con la quale:

è stato individuato il primo riparto dello stanziamento di € 40.000.000,00 previsto dalla legge regionale 20 dicembre 2004 n. 10;

sono stati individuati gli assessorati regionali competenti all'attuazione degli interventi;

è stata individuata nella direzione generale della presidenza la struttura titolare della Unità previsionale di base (U.P.B.) da istituire e su cui stanziare la somma di € 10.000.000,00 prevista dalla legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, quale anticipazione di pari importo per gli interventi commissariali di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004;

sono state approvate le direttive di attuazione degli interventi contributivi a privati ed imprese previsti sia dalla legge regionale n. 10/04 che dall'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387/04;

è stata prevista l'attivazione di una struttura di assistenza tecnica locale per la gestione delle procedure contributive a privati ed imprese, a supporto dei comuni interessati e per il raccordo con l'amministrazione regionale e l'ufficio del Commissario governativo;

Atteso che la deliberazione della giunta regionale n. 1/13 predetta, per quanto attiene al riparto dello stanziamento di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10, all'attivazione della struttura commissariale ed alle direttive di attuazione degli interventi contributivi a privati ed imprese, costituisce proposta di approvazione da parte del Commissario governativo ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 ed alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10, ed intesa allo scopo di attuare in modo organico, coordinato e sinergico le azioni previste da entrambe le fonti normative e dispositive;

Atteso che, ai fini di cui alla presente ordinanza, quanto deliberato dalla giunta regionale con la citata deliberazione n. 1/13 del 18 gennaio 2005 costituisce intesa della regione, all'utilizzazione, su disposizione commissariale, dello stanziamento del bilancio regionale della somma di € 10.000.000,00, ed alle direttive per gli interventi contributivi a privati ed imprese da effettuare in gestione unificata;

Ordina:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, art. 1, comma 2, sono individuati i seguenti comuni danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi il giorno 6 dicembre 2004 e seguenti:

Arzana;
Dorgali;
Gairo;
Galtellì;
Ierzu;
Irgoli;
Loculi;
Onifai;
Orosei;
Osini;
Posada;
Talana;
Torpè;
Urzulei;
Villagrande Strisaili.

Art. 2.

1. Gli interventi contributivi a privati ed imprese per i danni subiti dagli eventi alluvionali, previsti dagli articoli 3 e 4 dell'ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3387/04 unitamente a quelli previsti dall'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *e)* ed *f)* della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10, sono attuati dai comuni di cui all'art. 1 della presente ordinanza, sulla base delle

direttive previste dalla deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005 che a tal fine devono intendersi approvate con la presente ordinanza.

2. Tali interventi sono finanziati con i fondi della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10, ivi compreso lo stanziamento destinato all'anticipazione dei fondi commissariali, nella misura che verrà disposta con Ordinanza commissariale, sulla base del fabbisogno effettivo accertato e sulla base delle risorse disponibili.

3. Le erogazioni ai comuni e/o agli interessati sulla base delle direttive di cui al precedente comma 1, come previsto dalla citata deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005, sono effettuate dall'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica a valere sullo stanziamento disponibile sulla UPB da istituire ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 10/04 ed ai sensi dell'art. 3 del dispositivo della deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005.

4. Sulla base della documentazione certificativa dell'avvenuta spesa e della conformità degli interventi realizzati a quelli previsti dall'ordinanza Presidenza del Consigli dei Ministri n. 3387/04 verrà effettuato, a carico della contabilità speciale n. 3257, intestata al commissario governativo, il rimborso, nei limiti dello stanziamento attualmente previsto dall'ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri di € 10.000.000,00, alla regione autonoma della Sardegna mediante riversamento su UPB di entrata.

5. Con successive ordinanze commissariali, ove necessario, potrà essere disposto che gli assessorati regionali competenti, a valere sugli stanziamenti disponibili sulle UPB istituite ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10, art. 2, comma 1 e della deliberazione della giunta regionale 1/13 del 18 gennaio 2005, effettuino erogazioni in anticipazione ai comuni interessati per le operazioni di immediato ristoro previste dall'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387/04. In tal caso le anticipazioni disposte in esecuzione delle predette ordinanze dovranno confluire sui c/c infruttiferi di tesoreria accesi per ciascun comune presso la Banca d'Italia, nel rispetto della normativa sulla Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Art. 3.

1. Ai fini del programma commissariale di interventi, per le motivazioni indicate nella parte in premessa della deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005 è approvato il riparto provvisorio ed assegnazione alle U.P.B. previste dagli articoli 3, 4 e 5 del dispositivo della deliberazione stessa.

Art. 4.

1. È approvata, anche ai fini di supporto commissariale, l'attivazione della struttura di cui all'art. 7 del dispositivo della deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 25 gennaio 2005

Il Commissario governativo: SORU

05A01169

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione di alcuni presidi medico chirurgici

Con il decreto n. DGFDM-VII/1020 del 31 gennaio 2005 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoindicati presidi medico chirurgici.

Actosin Fertigkoeder, reg. 4662;
Baygon L.S., reg. 4865;
Baygon Vernice, reg. 7370;
Baytex 50, reg. 3642;
Baytex 50 D, reg. 4807;
Baytex Granulare, reg. 4153;
Brumolin FF, reg. 12015;
Delta PY, reg. 18270;
K-Othrine CE 2,5, reg. 13363;
K-Othrine 15/5, reg. 17690;
Lepit Base, reg. 15371;
Mafu EC, reg. 5385;
Mafu Nebbia, reg. 5537;
Mafu Spray, reg. 5345;
Mafu Spray Spezial, reg. 5348;
Mafu-Star, reg. 7984;
Racumin Bloc, reg. 14159;
Racumin liquido, reg. 9089;
Starycide SC 480, reg. 17934;
Tugon 50, reg. 5770;
Tugon Compresse, reg. 5552;
Tugon Esca Moschicida, reg. 2218;
Tugon Polvere Solubile, reg. 4530;
Tugon Vernice Moschicida, reg. 2771.

Motivo della revoca: rinuncia della società Bayer Cropscience S.r.l. titolare delle corrispondenti registrazioni.

05A01155

Autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Regumate Equini».

Estratto decreto n. 5 del 17 gennaio 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0204/001.

Specialità medicinale per uso veterinario REGUMATE EQUINI (altrenogest 2,2 mg/ml) soluzione uso orale per cavalli.

Titolare A.I.C.: Intervet International b.v. con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: Officina Intervet Production S.A. sita in Igoville (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di AI.C.:

flacone in polietilene da 150 ml - A.I.C. n. 103722017;

flacone in polietilene da 250 ml - A.I.C. n. 103722029;

flacone in polietilene da 300 ml - A.I.C. n. 103722031;

flacone in polietilene da 1000 ml - A.I.C. n. 103722043.

Composizione:

principio attivo: altrenogest 2,20 mg/ml;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli (femmine).

Indicazioni terapeutiche: in cavalle con attività follicolare significativa nel periodo di transizione tra la stagione di anestro e la stagione riproduttiva (follicoli di almeno 20-25 mm presenti all'inizio del trattamento):

soppressione/prevenzione dell'estro (solitamente dopo 1-3 giorni di trattamento) durante i periodi di estro prolungato che si verificano durante questo periodo;

programmazione dell'estro (circa il 90% delle cavalle presenta segni di estro entro i cinque giorni che seguono la fine del trattamento) e sincronizzazione dell'ovulazione (il 60% delle cavalle ovula fra l'11° e il 15° giorno a partire dalla fine del trattamento).

Tempi di sospensione: carni e viscere: ventuno giorni.

È vietato l'impiego negli animali in lattazione il cui latte è destinato al consumo umano.

Validità:

in confezione integra trentasei mesi;

dopo l'apertura del flacone:

flacone da 150 ml: quattordici giorni;

flaconi da 250, 300 e 1000 ml: ventotto giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

05A01119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rhino 4»

Estratto provvedimento n. 5 del 17 gennaio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia RHINO 4 vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la pesudopeste, la sindrome del calo di deposizione (EDS'76), la bronchite infettiva e la rinotracheite dei polli.

Confezioni: flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 100160011.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiornamento composizione quantitativa eccipienti, nuova confezione da 500 ml (1000 dosi) e variazione periodo di validità.

Si autorizza la modifica quantitativa limitatamente agli eccipienti, pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente (per dose di vaccino da 0,5 ml):

principio attivo: invariato;

eccipienti: paraffina liquida leggera 0,348 ml, sorbitano oleato 0,027 ml, polisorbato 80 0,0075 ml, acqua p.p.i. q.b. a 0,5 ml;

conservanti: invariati.

Confezioni e numeri di A.I.C.: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione, in sostituzione di quella precedentemente autorizzata:

flacone in polietilene da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 100160035.

La confezione da 250 ml A.I.C. n. 100160011 su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. è revocata. I lotti già prodotti della confezione da 250 ml possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Validità: la validità autorizzata è la seguente:

dodici mesi in confezione integra;

il flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01118

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxindox»

Estratto provvedimento n. 19 del 26 gennaio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXINDOX polvere solubile per uso orale nella confezione: barattolo da 1 Kg - A.I.C. n. 102219019.

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.a. con sede legale in Correzzana (Milano) - via Fermi n. 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB, n. 7c: modifica sito produttivo per il processo produttivo del prodotto finito escluso il rilascio lotti;

variazione tipo IA, n. 8b: modifica sito produttivo per il rilascio dei lotti e i tests per il controllo di qualità del prodotto finito.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la produzione del prodotto finito presso: Laboratorios Iteve S.A. - Prolongaciòn Camino San Jaime s/n, 12550 Alzamora, Castellòn, Spagna.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01121

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «ACA Cerulen R»

Estratto provvedimento n. 20 del 27 gennaio 2005

Oggetto: medicinale veterinario ACA CERULEN R.

Richiesta di estensione periodo di validità del prodotto finito.

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.a., str. Bertolla Vall'Abbadia di Stora, 14, Torino.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103166017;

flacone da 300 ml - A.I.C. n. 103166029;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103166031.

Oggetto del provvedimento:

si autorizza per il medicinale veterinario in oggetto, l'estensione del periodo di validità, in confezionamento integro, fino a sessanta mesi.

Le confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il periodo di validità.

I lotti già prodotti, con validità del prodotto in confezionamento integro di ventiquattro mesi, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01120

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Deter 2000 P.S.C. a r.l.», in Foggia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Deter 2000 P.S.C. a r.l.», con sede nel comune di Foggia costituita per rogito notaio Filippo Improta, in data 21 dicembre 1998, repertorio n. 28216, registro società/imprese 4676, c.f./P.IVA 02357280714, posizione B.U.S.C. n. 5757/315436, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A00971

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Conca d'oro a r.l.», in S. Nicandro G.co

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Conca d'oro a r.l.», con sede nel comune di S. Nicandro G.CO costituita per rogito notaio Italo Di Maria, in data 27 aprile 1987, repertorio n. 19636, registro società/imprese 2153, c.f./P.IVA 01625890718, posizione B.U.S.C. n. 3661/227852, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A00972

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sacro Cuore di Gesù a r.l.», in Foggia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Sacro Cuore di Gesù a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Antonella Di Ruberto, in data 17 febbraio 2000, repertorio n. 893, registro società/imprese 20658, c.f./P.IVA 03039440718, posizione B.U.S.C. n. 5042/290654, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A00973

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'organismo ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., in Milano.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 1º febbraio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. con sede legale in via Rombon, 11 - Milano, acquisita in atti di questo Ministero in data 8 ottobre 2004, prot. n. 831294, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'organismo ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. con sede legale in via Rombon, 11 - Milano, acquisita in atti di questo Ministero in data 16 novembre 2004, prot. n. 5776, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. con sede legale in via Rombon, 11 - Milano, ha effettuato il versamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato I, lettera *a)*, del decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2004;

Considerato che l'organismo ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. con sede legale in via Rombon, 11 - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Viste le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 6 dicembre 2004;

l'organismo ANCCP - Agenzia nazionale componenti e prodotti S.r.l. con sede legale in via Rombon, 11 - Milano, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B. Componenti di sicurezza:

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

05A01086

Decadenza dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo Istedil S.p.a., in Setteville Guidonia Montecelio.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 3 febbraio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata l'istanza di rinuncia della Istedil S.p.a. con sede legale in via Tiburtina km 18,300 località Setteville Guidonia Montecelio (Roma);

Articolo unico

L'Organismo Istedil S.p.A. con sede legale in via Tiburtina km 18,300 località Setteville Guidonia Montecelio (Roma) è dichiarato decaduto a seguito di rinuncia all'esercizio dell'attività di certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE.

Il decreto pubblicato per estratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

05A01149

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'immobile sito nel comune di Arzachena

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 4 ottobre 2004, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, nel registro n. 1, foglio n. 106, in data 24 gennaio 2005, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area e la porzione di manufatto ivi insistente di complessivi mq 1.640, ubicate nel comune di Arzachena (Sassari), in località Porto Cervo, riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 5, con la sola particella n. 2250 (derivante dalla ex particella n. 2250 di mq 413, dalla ex particella n. 2259 di mq 801, dalla ex particella n. 2260 di mq 17, dalla ex particella n. 2264 di mq 348 e dalla ex particella n. 2262 di mq 61) ed indicate con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

05A01154

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triclose»

Estratto determinazione n. 111 del 20 dicembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Q-Med Ict S.r.l., con sede in via Mario Borsa n. 11, Codogno, Lodi, con codice fiscale 12880300152.

Medicinale: TRICLOSE.

Confezioni:

A.I.C. n.023406010 - 20 capsule 200 mg;

A.I.C. n.023406022 - «250 mg capsule molli vaginali» 15 capsule,

è ora trasferita alla società: Finderm Farmaceutici S.r.l., con sede in via Alcide de Gasperi n. 165/B, Catania, con codice fiscale 03115090874.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01089

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Progestogel»

Estratto deteminazione n. 25 del 1º febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Luso Farmaco D'Italia s.p.a., con sede in via Carnia, 26 - Milano, con codice fiscale 00714810157.

Medicinale: PROGESTOGEL

Confezione AIC n. 024470015 -GEL 30 G + 1 SIRINGA 1%

E' ora trasferita alla società: LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, con sede in 3, Rue du bourg l'abbe' - Paris (Francia).

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

05A01102

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione n. 29 del 1º febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Biosol S.p.a., con sede in via Modenese, 66, Medolla, Modena, con codice fiscale 01790790362.

Medicinale: SODIO CLORURO.

Confezioni:

A.I.C. n. 031006012 - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca 100 ml;

A.I.C. n. 031006024 - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca 250 ml;

A.I.C. n. 031006036 - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca 500 ml;

A.I.C. n. 031006048 - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca 750 ml;

A.I.C. n. 031006051 - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 031006063 - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca 1500 ml;

A.I.C. n. 031006075 - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 031006087 - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca 3000 ml;

A.I.C. n. 031006099 - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca 4000 ml;

A.I.C. n. 031006101 - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca 5000 ml;

A.I.C. n. 031006113- «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca 50 ml;

A.I.C. n. 031006125 - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca 500 ml + 1500 ml.

Medicinale: SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.).

Confezioni:

A.I.C. n. 031472018 - sacca plastica flessibile 1000 ml;

A.I.C. n. 031472020 - sacca plastica flessibile 1500 ml;

A.I.C. n. 031472032 - sacca plastica flessibile 2000 ml;

A.I.C. n. 031472044 - sacca plastica flessibile 2500 ml;

A.I.C. n. 031472057 - sacca plastica flessibile 3000 ml;

A.I.C. n. 031472069 - sacca plastica flessibile 4500 ml;

A.I.C. n. 031472071 - sacca plastica flessibile 5000 ml;

A.I.C. n. 031472083 - sacca plastica flessibile 2000 + 3000 ml;

A.I.C. n. 031472095 - sacca plastica flessibile 1000 + 5000 ml.

Medicinale: SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.).

Confezioni:

A.I.C. n. 031469012 - sacca plastica flessibile 500 ml;

A.I.C. n. 031469024 - sacca plastica flessibile 1000 ml;

A.I.C. n. 031469036 - sacca plastica flessibile 1500 ml;

A.I.C. n. 031469048 - sacca plastica flessibile 2000 ml;

A.I.C. n. 031469051 - sacca plastica flessibile 2500 ml;

A.I.C. n. 031469063 - sacca plastica flessibile 3000 ml;

A.I.C. n. 031469075 - sacca plastica flessibile 4000 ml;

A.I.C. n. 031469087 - sacca plastica flessibile 4500 ml;

A.I.C. n. 031469099 - sacca plastica flessibile 5000 ml;

A.I.C. n. 031469101 - sacca plastica flessibile 2000 150 + 100 ml;

A.I.C. n. 031469113 - sacca plastica rigida 10000 ml;

A.I.C. n. 031469125 - sacca flessibile in p.v.c. (2500 ml + 150 ml + 100 ml);

A.I.C. n. 031469137 - sacca flessibile in p.v.c. (5000 ml + 300 ml + 200 ml).

Medicinale: SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.).

Confezioni:

A.I.C. n. 031474012 - sacca plastica flessibile 4500 ml;

A.I.C. n. 031474024 - sacca plastica flessibile 5000 ml;

A.I.C. n. 031474036 - sacca plastica flessibile 1500 ml;

A.I.C. n. 031474048 - sacca plastica flessibile 3000 ml;

A.I.C. n. 031474051 - sacca plastica flessibile 2000 + 3000 ml;

A.I.C. n. 031474063 - sacca plastica flessibile 1000 + 5000 ml.

Medicinale: SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N).

Confezioni:

A.I.C. n. 031471016 - sacca plastica flessibile 4500 ml;

A.I.C. n. 031471028 - sacca plastica flessibile 5000 ml;

A.I.C. n. 031471055 - sacca flessibile 3000 ml;

A.I.C. n. 031471067 - sacca flessibile 2000 + 3000 ml;

A.I.C. n. 031471079 - sacca flessibile 1000 + 5000 ml;

A.I.C. n. 031471081 - sacca flessibile a doppio comparto 250 + 4750 ml;

A.I.C. n. 031471093 - sacca flessibile 4750 ml + flacone vetro 250 ml,

sono ora trasferiti alla società: Gambro Dasco S.p.a., con sede in via Modenese n. 66, Medolla, Modena, con codice fiscale 00182680363.

Con variazione delle denominazioni in:

da «Sodio cloruro Biosol» (A.I.C. n. 031006) a SODIO CLORURO GAMBRO DASCO;

da «Soluzioni per biofiltrazione (Range F.u.n.) Biosol» - (A.I.C. n. 031472) a SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) GAMBRO DASCO;

da «Soluzioni per dialisi peritoneale (Range F.u.n.) Biosol» - (A.I.C. n. 031469) a SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) GAMBRO DASCO;

«da Soluzioni per emodiafiltrazione (Range F.u.n.) Biosol» - (A.I.C. n. 031474) a SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) GAMBRO DASCO;

da «Soluzioni per emofiltrazione (Range F.u.n) Biosol» - (A.I.C. n. 031471) a SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) GAMBRO DASCO.

I lotti dei medicinali, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione n. 30 del 1º febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Laboratoires Upsa, con sede in 304, Avenue Doctor Jean Bru, Agen, Francia.

Medicinale: CO EFFERALGAN.

Confezione:

A.I.C. n. 027989019 - «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

A.I.C. n. 027989021 - «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 100 compresse;

A.I.C. n. 027989033 - 16 compresse 500 mg.

Medicinale: EFFERALGAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026608036 - «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 026608048 - «3% sciroppo» flacone da 90 ml;

A.I.C. n. 026608051 - «80 mg polvere effervescente» 12 buste (sospesa);

A.I.C. n. 026608063 - «150 mg polvere effervescente» 12 buste;

A.I.C. n. 026608075 - «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 026608087 - «80 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 026608099 - «150 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 026608101 - «300 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 026608113 - «600 mg supposte» 10 supposte (sospesa);

A.I.C. n. 026608125 - «500 mg compresse» 16 compresse;

A.I.C. n. 026608137 - «500 mg compresse» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 026608149 - «500 mg compresse» 100 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 026608152 - «1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse;

A.I.C. n. 026608164 - «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

Medicinale: NIFLAM.

Confezioni:

A.I.C. n. 022824015 - 30 capsule 250 mg;

A.I.C. n. 022824066 - AD 10 supposte 500 mg;

A.I.C. n. 022824078 - BB 10 supposte 285 mg;

A.I.C. n. 022824092 - gel 60 g 2,5%;

A.I.C. n. 022824104 - crema 60 g 3%.

Medicinale: UPSALGINA.

Confezione A.I.C. n. 028680027 - 20 compresse efferv. 500 mg (sospesa).

Medicinale: VIVIN C.

Confezioni:

A.I.C. n. 020096018 - 10 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 020096020 - 20 compresse effervescenti,

è ora trasferita alla società: Bristol-Myers Squibb S.a.r.l., con sede in 3 Rue Joseph Monier 92500, Rueil Malmaison, Francia.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01091-05A01090

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione n. 000218 del 17 gennaio 2005 del direttore generale sanità e politiche sociali, le società Norda S.p.a., con sede legale in Milano, via Bertolini n. 9, e stabilimento in località Masenti del comune di Bedonia (Parma), codice fiscale n. 04848000156, è stata autorizzata a utilizzare, confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Vela» che sgorga dall'omonima sorgente, nell'ambito del permesso di ricerca «Monte Pelpi», nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica, in contenitori di vetro e di polietilene tereflalato atossico (PET) di diverse capacità non superiore a 2 litri.

05A01156

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501035/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.